Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Martedì, 5 aprile 1932 - ANNO X — **Numero 79**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1932, n. 153, concernente l'ordinamento dei servizi del Registro italiano navale ed aeronautico in Colonia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1932, alle parole « oltre il canale di *Mogadiscio* » vanno invece sostituite le parole « oltre il canale di *Mozambico* », quali risultano dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2148.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1844.

Proroga del termine per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei benefici vacanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;
Visto l'art. 83 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;
Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e coi Ministri per gli affari esteri e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1934 il termine indicato nell'articolo 83 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei benefici vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932, n. 254.

Approvazione dell'Accordo stipulato a Washington il 13-14 ottobre 1931 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, per l'ammissione di aeromobili civili nei rispettivi Paesi, il rilascio di brevetti di piloti, e l'accettazione di certificati per aeromobili ed accessori importati come merci.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato a Washington il 13-14 ottobre 1931 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, per l'ammissione di aeromobili civili nei rispettivi Paesi, il rilascio dei brevetti di piloti, e l'accettazione di certificati per aeromobili ed accessori importati come merci.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore a far tempo dal 31 ottobre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 148. — MANCINI.

REGIA AMBASCIATA D'ITALIA

Washington, 14 ottobre 1931 - Anno IX.

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota del 13 corrente con la quale Vostra Eccellenza mi ha comunicato il testo concordato dell'Accordo reciproco tra l'Italia e gli Stati Uniti per l'ammissione di aeromobili civili nei rispettivi Paesi, il rilascio di brevetti di piloti, e l'accettazione di certificati per aeromobili ed accessori importati come merci. Tale testo risponde, a giudizio di Vostra Eccellenza, alle intese raggiunte durante i negoziati, ora terminati, tra i due Paesi.

Il testo comunicatomi dall'Eccellenza Vostra è qui appresso riprodotto in italiano:

Art. 1.

Subordinatamente alle condizioni e alle limitazioni qui appresso contenute e stabilite, è consentito agli aeromobili civili italiani di circolare negli Stati Uniti d'America e, nello stesso modo, si permette agli aeromobili civili degli Stati Uniti d'America di circolare in Italia.

Ovunque, nel presente Accordo, si citi uno dei due Stati, s'intende includere i suoi territori ed i suoi possedimenti.

Il diritto degli aeromobili di ciascuno dei due Stati, di entrare nel territorio dell'altro Stato, include altresì il diritto di transito attraverso tale territorio.

Art. 2.

Tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, navali, doganali e di polizia, saranno trattati come aeromobili civili, e come tali saranno soggetti alle condizioni stabilite nel presente Accordo, per gli aeromobili civili.

Art. 3.

Gli aeromobili italiani, prima di entrare negli Stati Uniti, devono essere immatricolati e riconosciuti atti alla navigazione aerea dal Ministero dell'aeronautica italiano; devono inoltre portare la marca di immatricolazione ad essi assegnata dal detto Ministero, preceduta dalla lettera «I», po-

sta su di essi giusta i regolamenti sulla navigazione aerea del Ministero dell'aeronautica.

Gli aeromobili degli Stati Uniti, prima di entrare in Italia, devono essere immatricolati e riconosciuti atti alla navigazione aerea dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, e devono inoltre portare la marca di immatricolazione ad essi assegnata da quel Dipartimento, preceduta dalla lettera « N », posta su di essi giusta i regolamenti del commercio aereo del Dipartimento del commercio.

Art. 4.

Gli aeromobili italiani che entrano in volo negli Stati Uniti debbono portare:

a) il giornale di rotta (obbligatorio per tutti gli aeromobili, a prescindere dallo scopo al quale essi sono adibiti);

b) il libretto dell'aeromobile;

c) il libretto del motore (ambedue obbligatori solo per gli aeromobili adibiti al trasporto pubblico di passeggeri e di merci).

Gli aeromobili degli Stati Uniti che entrano in volo in Italia debbono portare:

a) il giornale di rotta (obbligatorio per tutti gli aeromobili, a prescindere dallo scopo al quale essi sono adibiti);

b) il libretto dell'aeromobile;

c) il libretto del motore (ambedue obbligatori solo per gli aeromobili adibiti al traffico pubblico di passeggeri e di merci).

Gli aeromobili italiani che entrano in volo negli Stati Uniti debbono anche portare i certificati di immatricolazione e di navigabilità, rilasciati dal Ministero dell'aeronautica italiano o dalla Autorità a tal uopo riconosciuta da detto Ministero. I piloti porteranno un brevetto rilasciato dal detto Ministero dell'aeronautica italiano, unitamente a quelle licenze che possono essere prescritte dal Ministero stesso. Analoghe disposizioni saranno applicate in Italia per quanto concerne gli aeromobili degli Stati Uniti ed i piloti americani che entrano in volo in Italia. In quest'ultimo caso, i certificati e le licenze saranno quelle rilasciate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti e le licenze saranno quelle che potranno essere prescritte dal detto Dipartimento.

Art. 5.

I piloti appartenenti ad una delle due Nazioni saranno brevettati dall'altra alle seguenti condizioni:

a) il Ministero italiano dell'aeronautica concederà brevetti di pilota ai sudditi americani, dopo che essi abbiano dimostrato di possedere le qualità richieste dai regolamenti di detto Ministero relativi alla concessione dei brevetti di pilota; e il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti concederà brevetti di pilota ai sudditi italiani, dopo che essi abbiano dimostrato di possedere le qualità richieste dai regolamenti di detto Dipartimento relativi alla concessione dei brevetti di pilota;

b) i brevetti di pilota concessi dal Ministero italiano dell'aeronautica a sudditi americani e quelli concessi dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti a sudditi italiani, a norma del precedente paragrafo, saranno validi in ciascun caso per un periodo di sei mesi. Al termine del periodo per cui è stato concesso il brevetto, il possessore può fare domanda di rinnovo all'Autorità che lo ha rilasciato;

c) i brevetti di pilota concessi dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti a sudditi italiani conferiscono loro gli stessi diritti accordati dai brevetti di pilota concessi ai sudditi americani, e i brevetti di pilota concessi dal Ministero italiano dell'aeronautica a sudditi americani conferiscono loro gli stessi diritti accordati dai brevetti di pilota concessi ai sudditi italiani;

d) i brevetti di pilota accordati ai sudditi di uno dei due Stati dall'altro Stato non devono essere interpretati in modo da accordare loro il diritto di immatricolare aeromobili nell'altro Paese;

e) i brevetti di pilota concessi ai sudditi di uno dei due Stati dall'altro Stato non devono essere interpretati in modo da accordare loro il diritto di usare aeromobili per scopi commerciali, a meno che gli aeromobili non siano immatricolati in detto altro Paese conformemente ai suoi requisiti di immatricolazione, salvo quanto è contemplato nei paragrafi a) e b) dell'art. 7 in merito all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, o delle merci, o degli uni e delle altre;

f) i sudditi italiani detentori di brevetti di pilotaggio non scaduti, rilasciati dal Ministero italiano dell'aeronautica, potranno pilotare negli Stati Uniti, per scopi non industriali o non commerciali e per un periodo di sei mesi dal momento del loro ingresso in detto Paese, qualunque aeromobile civile immatricolato dal Ministero italiano dell'aeronautica o dalla Autorità la cui competenza al riguardo è stata riconosciuta da tale Ministero, oppure qualunque aeromobile civile immatricolato dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti. Nel caso, però, che il brevetto concesso da detto Ministero scada prima dello scadere di tale periodo di sei mesi, il periodo di tempo per il quale il pilota italiano potrà pilotare negli Stati Uniti, per scopi non industriali o non commerciali, gli aeromobili civili immatricolati in Italia oppure gli aeromobili civili immatricolati negli Stati Uniti, sarà limitato al periodo di validità del brevetto italiano. Nessun pilota cui tale concessione è applicabile potrà pilotare aeromobili civili negli Stati Uniti per scopi non industriali o non commerciali dopo trascorso il periodo di tempo per il quale ha diritto di pilotare in virtù di detta concessione, salvo che egli abbia ottenuto, prima dello scadere di tale periodo, un brevetto di pilotaggio dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, nei modi previsti dal presente articolo.

I sudditi americani detentori di brevetti di pilotaggio non scaduti, rilasciati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, potranno pilotare in Italia, per scopi non industriali o non commerciali e per un periodo di sei mesi dal momento del loro ingresso in detto Paese, qualunque aeromobile civile immatricolato dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti oppure qualunque aeromobile civile immatricolato dal Ministero dell'aeronautica o dalla Autorità la cui competenza al riguardo è stata riconosciuta. Nel caso, però, che il brevetto concesso da detto Dipartimento scada prima dello scadere di tale periodo di sei mesi, il periodo di tempo per il quale il pilota americano potrà pilotare in Italia, per scopi non industriali o non commerciali, gli aeromobili civili immatricolati negli Stati Uniti oppure gli aeromobili civili immatricolati in Italia sarà limitato al periodo di validità del brevetto americano. Nessun pilota cui tale concessione è applicabile potrà pilotare aeromobili civili in Italia per scopi non industriali o non commerciali dopo trascorso il periodo di tempo per il quale ha diritto di pilotare in virtù di detta concessione, salvo che egli abbia ottenuto, prima dello scadere di tale periodo, un brevetto di pilotaggio dal Ministero dell'aeronautica, nei modi previsti dal presente articolo.

Art. 6.

Nessun aeromobile italiano, nel quale sia stato installato un apparecchio fotografico, potrà volare negli Stati Uniti, nè potrà ritrarre fotografie mentre circola nel territorio degli

Stati Uniti o al disopra di esso, eccetto i casi in cui l'entrata di tale aeromobile o l'esecuzione di fotografie siano espressamente autorizzate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti.

Analoghe restrizioni si applicano agli aeromobili degli Stati Uniti per quanto riguarda la loro circolazione nel territorio italiano o al disopra di esso: in tali casi, l'entrata dell'aeromobile sul quale sia stato installato l'apparecchio fotografico e l'esecuzione di fotografie non saranno permesse senza espressa autorizzazione del Ministero italiano dell'aeronautica.

Art. 7.

a) Se gli aeromobili ed i piloti italiani sono muniti di brevetti per trasporto di passeggeri o merci in Italia, essi potranno effettuare tale trasporto fra l'Italia e gli Stati Uniti nell'esercizio di una linea di trasporto aereo regolare italiana. Tuttavia, lo stabilimento di tali linee sarà soggetto al consenso preventivo del Governo degli Stati Uniti che sarà dato sulla base della reciprocità. Tali linee, se stabilite, non potranno esercitare trasporto commerciale fra punti degli Stati Uniti; potranno tuttavia, purchè ottemperino alle disposizioni concernenti le dogane, la quarantena, e l'immigrazione, sbarcare passeggeri e merci destinati agli Stati Uniti, provenienti da località poste al di là delle frontiere del territorio degli Stati Uniti, in un aeroporto degli Stati Uniti aperto al traffico degli aeromobili esteri, e proseguire con il rimanente carico di passeggeri e di merci alla volta di qualsiasi altro aeroporto degli Stati Uniti aperto al traffico degli aeromobili stranieri, per sbarcarvi i passeggeri o il carico rimanenti; similmente essi avranno il permesso di imbarcare presso i diversi aeroporti situati nel territorio degli Stati Uniti i passeggeri e le merci destinati a località poste al di là delle frontiere di tale territorio.

b) Se gli aeromobili ed i piloti americani sono muniti di brevetti per trasporto di passeggeri o merci negli Stati Uniti, essi potranno effettuare tale trasporto fra gli Stati Uniti e l'Italia nell'esercizio di una linea di trasporto aereo regolare americana. Tuttavia, lo stabilimento di tali linee sarà soggetto al consenso preventivo del Governo Italiano che sarà dato sulla base della reciprocità. Tali linee, se stabilite, non potranno esercitare trasporto commerciale fra punti del territorio italiano; potranno tuttavia, purchè ottemperino alle disposizioni concernenti le dogane, la quarantena e l'immigrazione, sbarcare passeggeri e merci destinati all'Italia, provenienti da località poste al di là delle frontiere del territorio italiano, in un aeroporto italiano aperto al traffico degli aeromobili esteri, e procedere con il rimanente carico di passeggeri e di merci alla volta di qualsiasi altro aeroporto italiano aperto al traffico degli aeromobili stranieri, per sbarcarvi i passeggeri e il carico rimanenti; similmente essi avranno il permesso di imbarcare presso i diversi aeroporti situati nel territorio italiano i passeggeri e le merci destinati a località poste al di là delle frontiere di tale territorio.

c) Ognuna delle due parti contraenti, per quanto concerne tutte le questioni riflettenti l'attività degli aeromobili civili, e nei limiti consentiti al potere esecutivo dalla legislazione all'uopo vigente, accorderà agli aeromobili civili dell'altra parte contraente, subordinatamente a quanto è precedentemente stipulato nel presente articolo, ed a condizioni di reciprocità, il trattamento della Nazione più favorita.

Art. 8.

Il diritto ai piloti e agli aeromobili italiani di effettuare voli sul territorio degli Stati Uniti, alle condizioni previste nel presente Accordo, è subordinato alla osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti vigenti negli Stati Uniti e nei suoi territori e possedimenti circa il volo degli aeromobili civili.

Il diritto ai piloti ed agli aeromobili americani di effettuare voli sul territorio italiano, alle condizioni previste nel presente Accordo, è subordinato all'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti vigenti in Italia e nei suoi territori e possedimenti circa il volo degli aeromobili civili.

Art. 9.

I certificati di navigabilità rilasciati per gli aeromobili e i certificati di collaudo rilasciati per i motori di aviazione e per le parti di ricambio degli aeromobili e dei motori, costruiti in Italia ed importati negli Stati Uniti dall'Italia come merci, saranno riconosciuti validi dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, se concessi dal Ministero italiano dell'aeronautica o dall'Ente all'uopo designato dal Ministero stesso in base alle condizioni da essi stabilite circa l'idoneità alla navigazione. Ugualmente i certificati di navigabilità per l'esportazione rilasciati per gli aeromobili, per i motori d'aviazione e per le parti di ricambio di aeromobili e di motori costruiti negli Stati Uniti ed importati in Italia dagli Stati Uniti come merci, saranno parimenti riconosciuti validi dal Ministero italiano dell'aeronautica, se concessi dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti in base alle condizioni da esso stabilite circa l'idoneità alla navigazione.

La competente Autorità italiana avrà il diritto di verificare e provare periodicamente i materiali delle classi specificate nel paragrafo precedente, dopo la loro importazione in Italia, allo scopo di accertarne le buone condizioni di conservazione e di manutenzione, conformemente alle norme ed ai regolamenti in vigore in Italia. Ugualmente, il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti avrà il diritto di verificare e provare periodicamente tali materiali, dopo la loro importazione negli Stati Uniti, allo scopo di accertarne le buone condizioni di conservazione e di manutenzione, conformemente alle norme ed ai regolamenti in vigore negli Stati Uniti.

Art. 10.

È inteso che il presente Accordo potrà decadere qualora uno dei due Governi ne dia preavviso di sessanta giorni all'altro Governo, o in seguito ad un ulteriore accordo fra i due Governi concernente la stessa materia.

Sono lieto di assicurare V. E. che il testo che precede è quale è stato accettato dal mio Governo nel corso dei negoziati ed è da esso approvato.

Conforme al suggerimento dell'E. V. rimane inteso che l'Accordo entrerà in vigore il 31 ottobre 1931.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

A. Marchetti
Regio Incaricato d'Affari.

The Honorable
Henry L. Stimson
Secretary of State
Washington, D. C.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
Fani.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1932, n. 255.

Estensione alle Colonie italiane delle norme giuridiche sui diritti di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per la Colonia Eritrea 24 maggio 1903, n. 205;

Vista la legge organica per la Somalia Italiana 5 aprile 1908, n. 161;

Vista la legge organica per le Colonie libiche 26 giugno 1927, n. 1013;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1913, n. 377, e 30 gennaio 1921, n. 120;

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni per la tutela dei diritti di autore, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modifiche agli articoli 44 e 70 della legge predetta, convertito in legge 17 gennaio 1929, n. 20;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 68, portante ulteriori modifiche all'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, quale risulta dal testo della legge 17 gennaio 1929, n. 20;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 774, che approva la Convenzione di Berna sui diritti d'autore, riveduta a Roma il 2 giugno 1928;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La protezione del diritto di autore nelle Colonie italiane è regolato dalle norme del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369, con le modificazioni apportatevi dagli ulteriori provvedimenti di legge citati nelle premesse del presente decreto e con quelle contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le richieste di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, saranno rivolte nelle Colonie alle competenti Autorità governative regionali.

Art. 3.

La percentuale sugli incassi di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è devoluta ai rispettivi Governi coloniali.

Art. 4.

Le domande di cui all'art. 53 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, possono essere presentate anche al Governo della Colonia, per la quale si richiede la protezione del diritto di autore, e che provvederà al sollecito invio degli atti all'Ufficio proprietà intellettuale in Roma.

Art. 5.

Nei casi previsti dall'art. 55 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, quando vi siano interessate le Colonie, dovrà essere sentito anche il Ministro per le colonie.

Art. 6.

Il deposito di cui all'art. 58 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, può essere fatto anche per il tramite dei Governi coloniali, giusta l'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La competenza del pretore, giusta l'art. 68 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è devoluta, in Colonia, alle corrispondenti Autorità giudiziarie.

Art. 8.

La vigilanza di cui all'art. 72 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è esercitata nelle Colonie a mezzo dei rispettivi Governi. Delle eventuali infrazioni alla legge sarà data, entro il termine di 20 giorni, comunicazione all'Ufficio della proprietà intellettuale in Roma.

Art. 9.

Le domande di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369, possono essere presentate anche ai Governi coloniali, giusta l'art. 4 del presente decreto.

Art. 10.

Alla competenza del prefetto, stabilita dagli articoli 4 e 7 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369, è sostituita quella dell'Autorità governativa regionale, e a quella stabilita dall'art. 12 dello stesso decreto la competenza del Governo della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 febbraio 1932, n. 256.

Erezione in ente morale della « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone » a favore del Circolo ufficiali del 7° reggimento fanteria.

N. 256. R. decreto 29 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, il 7° reggimento fanteria è autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a favore del Circolo ufficiali del detto reggimento dal conte Giovanni Visconti di Modrone. Con lo stesso decreto tale legato viene eretto in ente morale con la denominazione « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone », ed è approvato lo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 10 marzo 1932, n. 257.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio delle provincie di Pola e di Fiume.

N. 257. R. decreto 10 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio delle provincie di Pola e di Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 10 marzo 1932, n. 258.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Udine.

N. 258. R. decreto 10 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 26 novembre 1931.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, e gli articoli 1 e 3 del regolamento approvato con R. decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Lecce, approvato con R. decreto 7 aprile 1904, che comprende anche i corsi d'acqua scorrenti nella provincia di Taranto di nuova costituzione;

Visto il primo elenco delle acque pubbliche della provincia di Taranto, approvato con decreto Reale 7 aprile 1927;

Visto lo schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia di cui al decreto Ministeriale 21 gennaio 1930, n. 14116;

Ritenuto che detto secondo elenco suppletivo comprende quattro corsi d'acqua, e cioè, il fiume Chidro, il fosso Burago, il fosso Battentieri ed il canale di Pamunno;

Che contro l'iscrizione di tali corsi d'acqua nell'elenco delle acque pubbliche hanno prodotto opposizione:

1° il sig. Menotti Schiavone, il quale chiede il riconoscimento di un preteso diritto di pesca nella vasca delle sorgenti del fiume Chidro, con facoltà di mantenere ai margini della vasca stessa un casotto pel ricovero delle barche;

2° il sig. Giuseppe Monticelli, il quale afferma di vantare diritti di proprietà delle sorgenti del fosso Burago;

3° il sig. Monuco Vincenzo, il quale contesta il carattere demaniale del canale Pamunno, perchè si svolge in terre di sua proprietà;

Considerato che i corsi d'acqua sopraspecificati hanno origine tutti da sorgenti naturali, che, se pure non di grande portata, sono suscettibili di utilizzazioni di pubblico e generale interesse, per usi irrigui ed igienici, tenuto conto specialmente delle scarse risorse idriche della zona;

Che essi peraltro costituiscono fossi di scolo e sono stati già utilizzati per la bonifica della regione;

Che lo Stato ne ha curato e ne cura la sistemazione e la manutenzione a scopo di bonifica;

Che, pertanto, per i loro caratteri geofisici, e per la funzione cui i detti corsi d'acqua rivestono carattere demaniale;

Che perciò sono da respingere tutte le opposizioni nulla rilevando gli eventuali titoli di acquisto con i quali in passato si sia potuto trasferire una pretesa proprietà delle acque dei summenzionati corsi, o la circostanza che qualcuno di essi si svolga in tutto od in parte in proprietà privata;

Che per quanto riguarda i diritti di pesca vantati dal signor Menotti Schiavone sul fiume Chidro, essi devono essere fatti valere in sede competente e nei modi di legge;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso nella seduta del 28 novembre 1930, con voto n. 3581;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 novembre 1931 - A. X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Lavori Pubblici, foglio n. 45.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fiume Chidro . .	Mare Jonio	Manduria	Dalla foce alla vasca della sorgente Chidro compresa la vasca stessa
2	Fosso Burago . .	Id.	Maruggio	Dalla foce alle sorgenti principali denominate Tamburo comprese le sorgenti stesse
3	Fosso Battentieri.	Mare Piccolo di Taranto	Taranto	Dalla foce alla sorgente Battentieri compresa la sorgente stessa
4	Canale Pamunno.	Mare Jonio	Taranto	Dalla foce all'origine del canale

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(2455)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1817-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rolih Antonio fu Andrea, nato a Potocce di Villabassa l'11 gennaio 1866 e residente a Trieste, via della Guardia n. 44, è restituito nella forma italiana di « Rolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Rolih nata Frost fu Antonio, nata il 25 giugno 1877, moglie;
2. Rodolfo di Antonio, nato il 24 febbraio 1901, figlio;
3. Luigi di Antonio, nato il 17 giugno 1903, figlio;
4. Edoardo di Antonio, nato il 17 marzo 1906, figlio;
5. Ida di Antonio, nata il 31 agosto 1908, figlia;
6. Emma di Antonio, nata il 26 aprile 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1173)

N. 11419-1816-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rolih Adolfo fu Antonio, nato a Mattauno il 9 ottobre 1893 e residente a Trieste, Androna C. Colombo n. 7, è restituito nella forma italiana di « Rolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Rolih nata Babuder di Giovanni, nata il 18 novembre 1905, moglie;
2. Ada di Adolfo, nata il 12 settembre 1922, figlia;
3. Aldo di Adolfo, nato il 1° aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1174)

N. 11419-1813-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rolic Antonio fu Antonio, nato a Mattauno il 5 luglio 1875 e residente a Trieste, Scorcola San Pietro, 146, è restituito nella forma italiana di « Rolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ernesta Rolic nata Tagliapietra di Antonio, nata il 30 agosto 1881, moglie;
2. Riccardo di Antonio, nato il 4 aprile 1907, figlio;
3. Antonio di Antonio, nato il 9 settembre 1909, figlio;
4. Ernesto di Antonio, nato il 15 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1177)

N. 11419-1812-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rollich Giovanni fu Bortolo, nato a Trieste il 19 ottobre 1861 e residente a Trieste, Rozzol, 963, è restituito nella forma italiana di « Rolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Rollich nata Placer fu Luca, nata il 10 marzo 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1178)

N. 11419-1811-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rollich Angelo di Giovanni, nato a Trieste il 28 agosto 1892 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1027, è restituito nella forma italiana di « Rolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carla Rollich nata Ferluga di Giovanni, nata il 12 ottobre 1894, moglie;
2. Angelo di Angelo, nato il 28 dicembre 1914, figlio;
3. Giovanni di Angelo, nato il 5 ottobre 1921, figlio;
4. Bruno di Angelo, nato il 5 giugno 1923, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1179)

N. 11419-23362.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Valeria Heski fu Nicolò, nata a Trieste il 18 settembre 1909 e residente a Trieste, via Cisternone n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Eschi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Valeria Heski è ridotto in « Eschi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Massimo di Valeria, nata il 10 agosto 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1262)

N. 11419-22363.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Iacob fu Michele, nato a Vilesse il 24 luglio 1867 e residente a Trieste, via S. Giusto n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iacobini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Iacob è ridotto in « Iacobini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Cozzuto in Iacob di Giovanni, nata il 3 novembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1263)

N. 11419-22325.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gisella Destradi fu Vincenzo ved. Iancovich, nata a Trieste il 29 dicembre 1877 e residente a Trieste, via P. P. Vergerio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giannini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gisella Destradi ved. Iancovich è ridotto in « Giannini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1266)

N. 11419-22326.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vittoria Iancovich fu Giuseppe, nata a Trieste il 10 agosto 1905 e residente a Trieste, via P. P. Vergerio n. 10, e diretta ad

ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giannini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vittoria Iancovich è ridotto in « Giannini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1267)

N. 11419-26099.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ban fu Antonio ved. Ielletich, nata a Rozzo (Istria) il 28 novembre 1881 e residente a Trieste, Androna Colombo n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Geletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ban ved. Ielletich è ridotto in « Geletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mario fu Giovanni, nato il 13 agosto 1908, figlio;
2. Guido fu Giovanni, nato il 25 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1268)

N. 11419-19734

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Carlo Iesercin fu Anna, nato a Villadecani il 24 gennaio 1917 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Iesercin è ridotto in « Laghi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato indicati nella sua domanda e cioè:

Vittorio fu Anna, nato il 21 marzo 1920, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato, signora Maria Holle, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1269)

N. 11419-21533.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Illincich di Giovanni in Nicolini, nata a Trieste il 1° febbraio 1891 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele, n. 2-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Illeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Illincich in Nicolini è ridotto in « Illeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1270)

N. 11419-24005

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gisella Obersnu di Giuseppe, nata a Pola, il 29 marzo 1901 e residente a Trieste, via Vittoria Colonna, n. 4, e diretta ad ottenere a termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gen-

nato 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gisella Obersnu è ridotto in « Oberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1271)

N. 11419-26617

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Cristiano Plet di Vincenzo nato a Aiello (Friuli) il 22 settembre 1897 e residente a Trieste, piazza dell'Unità, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Cristiano Plet è ridotto in « Poletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1272)

N. 11419-9339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Emanuele Poldrugovaz fu Giuseppe, nato a Gallignana (Istria) il 20 febbraio 1902 e residente a Trieste, via dell'Industria, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emanuele Poldrugovaz è ridotto in « Poldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Cressevich in Poldrugovaz di Stefano, nata il 20 febbraio 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1273)

N. 50-216 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Francesco di Francesco e della fu Trinka Giuseppina, nato a Bretto (Plezzo) il 23 ottobre 1898 e residente a Bretto (Plezzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Maria di Giovanni Marka, nata a Bretto il 15 novembre 1905, moglie;

Mavric Francesco, nato a Bretto il 10 maggio 1924, figlio;

Mavric Vittorio, nato a Bretto il 19 ottobre 1925, figlio;

Mavric Giuseppe, nato a Bretto il 26 luglio 1929, figlio;

Mavric Antonio, nato a Bretto il 10 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(886)

N. 50-217 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Mavric Emma Maria fu Vittorio e della fu Leonardo Maria, nata a Castrop (Germania) il 12 dicembre 1905 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Rodolfo fu Vittorio, nato a Datteln (Germania) il 23 settembre 1907, fratello;
Mavric Elisa fu Vittorio, nata a Bretto di Plezzo il 22 gennaio 1910, sorella;
Mavric Enrico fu Vittorio, nato a Bretto di Plezzo il 17 febbraio 1913, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(887)

N. 50-218 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Francesco fu Mavric Anna, nato a Bretto (Plezzo) il 16 febbraio 1901 e residente a Bretto (Plezzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Anna di Michele Cernuta, nata a Bretto il 20 giugno 1903, moglie;
Mavric Francesco, nato a Bretto il 5 settembre 1926, figlio;
Mavric Ida, nata a Bretto il 1° giugno 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(888)

N. 50-219 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Raimondo di Francesco e della fu Trinka Giuseppina, nato a Bretto (Plezzo) il 29 febbraio 1904 e residente a Bretto (Plezzo), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Anna di Mattia Strukeli, nata a Bretto il 1° ottobre 1905, moglie;
Mavric Raimondo, nato a Bretto l'8 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(889)

N. 50-199 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Giacomo fu Giacomo e della fu Sorli Marianna, nato a Circhina il 26 marzo 1893 e residente a Gracova Serravalle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavri Marianna fu Giovanni Sorli, nata a Ciritenza il 23 gennaio 1895, moglie;

Mavri Giacomo, nato a Gracova il 9 ottobre 1922, figlio;
Mavri Darinca, nata a Gracova il 18 febbraio 1924, figlia;
Mavri Maria, nata a Gracova il 28 maggio 1926, figlia;
Mavri Adolfo, nato a Gracova il 25 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(922)

N. 50-201 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Giuseppe fu Giuseppe e della fu Lenar Maria, nato a Oblocca (Gracova Serravalle) il 31 marzo 1870 e residente a Oblocca (Gracova Serravalle), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavri Agnese fu Andrea Crv, nata a Oblocca il 5 gennaio 1870, moglie;
Mavri Maria, nata a Oblocca il 23 maggio 1897, figlia;
Mavri Agnese, nata a Oblocca il 13 gennaio 1900, figlia;
Mavri Michele, nato a Oblocca il 27 settembre 1901, figlio;
Mavri Osvaldo, nato a Oblocca il 5 agosto 1904, figlio;
Mavri Leopoldo, nato a Oblocca il 25 ottobre 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(923)

N. 50-203 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Stefano fu Giovanni e della fu Kogoj Maria, nato a Bacia (Gracova Serravalle) il 21 dicembre 1879 e residente a Bacia (Gracova Serravalle), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavri Geltrude di Giovanni Valentincic, nata a Bacia il 18 gennaio 1877, moglie;
Mavri Nicolò, nato a Bacia il 25 gennaio 1903, figlio;
Mavri Maria, nata a Bacia il 1° agosto 1905, figlia;
Mavri Francesco, nato a Bacia il 12 aprile 1908, figlio;
Mavri Vittoria, nata a Bacia il 22 dicembre 1909, figlia;
Mavri Stefania, nata a Bacia il 22 dicembre 1909, figlia;
Mavri Antonia, nata a Bacia il 16 gennaio 1912, figlia;
Mavri Carlo, nato a Bacia il 20 gennaio 1917, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(925)

N. 50-204 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Francesco fu Giuseppe e della fu Suligoj Maria, nato a Cal di Canale il 7 aprile 1864 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavri Orsola fu Giovanni Pavsic, nata a Cal di Canale il 18 ottobre 1870, moglie;
Mavri Maria, nata a Cal di Canale il 21 agosto 1899, figlia;
Mavri Lucia, nata a Cal di Canale il 18 ottobre 1900, figlia;
Mavri Caterina, nata a Cal di Canale il 16 ottobre 1907, figlia;

Mavri Angela, nata a Cal di Canale il 13 marzo 1910, figlia;

Mavri Francesco, nato a Cal di Canale il 14 ottobre 1897, figlio;

Mavri Lucia fu Francesco Skrt, nata a Cal il 18 febbraio 1906, nuora;

Mavri Zdravco di Francesco, nato a Cal il 21 ottobre 1925, nipote;

Mavri Alda di Francesco, nata a Cal il 7 maggio 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Palude Pasquer » in provincia di Belluno.

Con decreto 22 marzo 1932-X, n. 1593/1 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato, con alcune modifiche, ed integrazioni, lo statuto del Consorzio di bonifica « Palude Pasquer » (Belluno), deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 18 gennaio 1931-IX.

(2463)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 83.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 % n. 143062 di L. 120 intestato a Del Negro Celestina di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Barletta (Bari).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai termini dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA

(8878)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 6580 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: Fiorentino Luigi fu Leopoldo, domic. in S. Giorgio del Sannio (Benevento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 5959 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Guigard Gottardo di Maurizio, domic. in Giussano (Milano) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 891 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Mangone Gaetano fu Giovanni, domic. in Mandatoriccio (Cosenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 426 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Fabbriceria Parrocchiale di Chiuro — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 2282 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Ghinzinelli Giuseppe fu Pietro, domic. in Cajolo (Sondrio) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 2362 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Toppi Stefano fu Bartolo, domic. in Pioteda (Sondrio) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 2995 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Bonomi Francesco fu Gregorio, domic. in Pratella (Sondrio) — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 4702 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Lanzini Teresa di Domenico, domic. in Peggiridenti (Sondrio) — Capitale: L. 900.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 6111 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Tocalli Antonio fu Giuseppe, domic. in Forcale (Sondrio) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 7823 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Tavasci Romolo-Francesco fu Francesco, domic. in Chiavenna (Sondrio) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 103403 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Ditta Vanazzi e Vallarino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 17737 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Berasi Giuseppe fu Costante, domic. in Larido, frazione del comune di Bleggio (Trento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 9771 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Onnis Tuveri Salvatorico — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 1202 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Bedini Angelo fu Gerolamo, domic. in Ortonovo (La Spezia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 56688 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Rosatini Paolo fu Felice, domic. in Graffignano (Viterbo) — Capitale: L. 200

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 1931 - Anno X

(8889) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	468877 431662 414721	300 — 300 — 300 —	Pistolese Elvira, Pistolese Maria, Pistolese Giulia di Luigi, dom. in Napoli, nelle due ultime rendite leggasi « nubile »; con usuf. a Pistolese Elvira fu *Gennaro*, moglie di Consiglio Biagio, dom. in Rionero in Vulture (Potenza).	Intestate come contro; con usuf. a Pistolese Elvira fu *Emidio-Gennaro*, moglie di Consiglio Biagio, dom. come contro.
»	449332	790 —	*Orfani Paolo* fu Pietro, dom. in Corte Palasio (Milano).	*Arfani Giacomo detto Paolo*, dom. come contro.
» » » » 3.50 %	60765 279995 324990 405508 713816	1.250 — 400 — 565 — 600 — 38,50	Nigro Lucrezia, Franceschina e *Cristina* di Moisè, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Grimaldi (Cosenza).	Nigro Lucrezia, Franceschina e *Maria-Cristina* di Moisè, minori ecc. come contro.
3.50 % mista	4911	70 —	Caputo *Filomena* fu Giovanni, nubile, dom. a S. Chirico Raparo (Potenza).	Caputo *Maria-Filomena* di Giovanni, nubile, dom. come contro.
3.50 %	688664	35 —	Scaglia Giuseppe fu Giacomo, dom. in Portula (Novara).	Scaglia Giuseppe fu Giacomo, *minore sotto la tutela di Scaglia Pietro*, dom. come contro.
»	506436	35 —	Vicario Adelaide fu Carlo, *nubile*, dom. in Cocconato (Alessandria).	Vicario Adelaide fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Nervo Domitilla ved. Vicario*, dom. come contro.
»	506437	35 —	Vicario Antonietta fu Carlo, *nubile*, dom. come la precedente.	Vicario Antonietta fu Carlo, *minore* ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	287592	85 —	Ferrero Teresa fu *Giuseppe*, minore sotto la tutela di Ferrero Adolfo, dom. in Torino.	Ferrero Teresa fu *Cesare*, minore ecc. come contro.
3.50 %	760369	273 —	Colli Guglielmina, Nino e Pia fu Edoardo, minori sotto la p. p. della madre Pasciuti *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Colli Edoardo, dom. in Parona Lomellina (Pavia); con usuf. vital. a Pasciuti *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Colli Edoardo, dom. come sopra.	Colli Guglielmina, Nino e Pia fu Edoardo, minori sotto la p. p. della madre Pasciuti *Maria-Antonia* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % »	165824 166572	20 — 45 —	Troccoli Amalia di Nicola, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Venosa (Potenza).	Troccoli Amalia di Nicola, *moglie di Andrioli o Andrioli Domenico-Erman-Pietro*, dom. come contro
»	221269	5 —	Troccoli Amalia di Nicola, nubile, dom. in Salerno.	
3.50 %	395098	84 —	Campanella *Giuseppina* di Pasquale, moglie di Rindelli Michele, dom. in Laino Borgo (Cosenza).	Campanella *Maria-Giuseppa* di Pasquale, moglie ecc. come contro.
»	362760	381,50	Corbetta *Marianna* fu Paolo, moglie di Marzorati Edoardo, dom. in Como, vincolata.	Corbetta *Anna-Maria-Carmelina*, detta *Marianna* fu Paolo, moglie ecc. come contro, vincolata.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	184249	301 —	*Cappucci Annina* di Pasquale, moglie di Filippo Proto fu Luigi, dom. in Salerno, vincolata.	*Cappuccio Maria-Anna* di Pasquale, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	197804	15 —	Stabile *Sarina* fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Leone Giuseppa ved. Stabile, dom. in Alcamo (Trapani).	Stabile *Savina* fu Antonino, minore ecc. come contro.
»	480293	285 —	Nicola Cesare ed Angelo di Evasio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. a Nicola Evasio fu *Giovanni*, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. a Nicola Evasio fu *Stefano*, dom. in Torino.
»	300285	165 —	Ghio *Giovanni* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Ghio Luigia fu Lorenzo, dom. in Rapallo (Genova).	Ghio *Benedetto-Giovanni* fu Agostino, minore ecc. come contro.
3.50 %	795277	1.827 —	Del Guerra Giuseppe e Giovan Battista fu Pietro, dom. in Pontedera (Pisa) ed altri, eredi indivisi di Del Guerra Silvestro ecc., con usuf. a Buti *Sestilia* fu Francesco, nubile, dom. in Crespina (Pisa).	Intestata come contro; con usuf. a Buti *Maria-Sestilia* fu Francesco, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	299198	3.000 —	*Cavallo* Onorata di Filippo, moglie di Cavallo Celso di Aventino, dom. in Costigliole d'Asti (Alessandria).	*Borio* Onorata di Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	7353	585 —	Artusato *Domenica*, Mario, Luigi, Luigia, Elena ed Armida fu Italico, *minori* sotto la p. p. della madre Belussi Angelina, ved. di Artusato Italico, dom. in Motta di Livenza (Treviso).	Artusato *Dina-Luigia-Domenica, detta Domenica*, Mario, Elena, Luigi ed Armida fu Italico, *i due minori* sotto la p. p. della madre Belussi Angelina ved. di Artusato Italico dom. in Motta di Livenza (Treviso), *e aventi diritto alla successione di Artusato Luigia* fu Italico.
3.50 %	773556	146 —	Spadacenta Paolo di Carlo, dom. in Napoli.	Spadacenta Paolo di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli.
»	71335	87,50	Vierin Benedetto, Luigi, Cecilia ed *Arsillo* fu Giulio-Placida, minore sotto la p. p. della madre Perotto Giovanna di Gregorio, ved. di Vierin Giulio-Placido, dom. in Aosta (Torino).	Vierin Benedetto, Luigi, Cecilia ed *Alcide* fu Giulio-Placido, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, li 5 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 35

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	472063	1670 —	Panciera di Zoppola Francesco fu Nicolò, dom. in Zoppola (Udine); con usuf. vital. a Buffoni *Maria* fu Stefano, ved. Carnevali.	Intestate come contro: con usuf. vital. a Buffoni *Giuseppa-Maria* fu Stefano.
»	472064	1665 —	Panciera di Zoppola Nicolò fu Vincenzo, dom. in Brescia; con usuf. vital. come la precedente.	
»	472065	1665 —	Panciera di Zoppola Giorgio fu Vincenzo, dom. in Brescia; con usuf. vital. come la precedente.	
»	81449	1000 —	Facchinelli Francesco di *Vincenzo-Angelo*, dom. in Brescia; ipotecata a garanzia di vitalizio di L. 3.200 a favore di *Simoni* Laura fu Massimiliano, ved. di Arcioni Luigi, dom. in Brescia.	Facchinelli Francesco fu Vincenzo-Angelo *o Angelo*, dom. in Brescia; ipotecata a garanzia di vitalizio di L. 3.200 a favore di Sultay Laura fu Massimiliano, ved. ecc., come contro.
»	81450	1000 —	Facchinelli Rosalinda fu *Vincenzo-Angelo*, ved. di Cattaneo Giuseppe, dom. in Brescia; ipotecata come pa precedente.	Facchinelli *Maria-Rosalinda* fu Vincenzo-Angelo *o Angelo*, ved. ecc. come contro; ipotecata come la precedente.
»	81451	1000 —	Facchinelli *Maria* fu *Vincenzo-Angelo*, nubile, dom. in Brescia; ipotecata come la precedente.	Facchinelli *Maria-Giuditta, detta Maria* fu Vincenzo-Angelo *o Angelo*, nubile, dom. in Brescia; ipotecata come la precedente.
»	356851	500 —	*Martin's Gardozo* Laura di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in S. Carlos, Stato di S. Paolo (Brasile).	*Cardoso* Laura di Giovanni, minore, ecc., come contro
»	57469 Littorio	15 —	Minoli Giuseppe e *Caterina* fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Franconi Colombina di Battista, ved. di Minoli Pietro, dom. in Ghemme (Novara).	Minoli Giuseppe e *Cesarina* fu Pietro, minori ecc., come contro.
»	258146	15 —	Lo Furno Giuseppe di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Nicosia (Catania).	Lo Furno Giuseppe di Francesco, dom. in Nicosia (Catania).
Buono Tesoro novennale 1ª Serie	760	Cap. 7.000 —	Sylos-Labini Emanuele, *Carmela*, Marianna e Gian-Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Dell'Erba Rosa fu Nicola, ved. Sylos-Labini.	Sylos-Labini Emanuele, *Maria-Carmela*, Marianna e Gian-Vincenzo fu Vincenzo, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	316296	70 —	Giraudo *Maria*, *Carlo* e *Antonio* fu Chiaffredo, minori sotto la p. p. della madre Cosmello *Angela* fu Francesco, ved. Giraudo, dom. in Sampeyre (Cuneo)	Giraudo *Severina-Maria-Fortunata*, *Carlo-Desiderato-Antonio* e *Francesco-Antonio-Chiaffredo*, minori sotto la p. p. della madre Cosmello *Anna-Angela*, ecc. come contro.
»	370894	90 —	Meda *Pietro* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Oreno (Milano).	Meda *Giovanni* di Michele, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	199305	105 —	Briglia Rosa, *Celeste*, Serafino, Giovanni, *Quinto* ed Alessio fu Cesare, minori sotto la p. p della madre Maria Bertoli, dom. in Andorno Cacciorna (Novara).	Briglia *Domenica-Maria-Rosa*, *Celestino*, Serafino, Giovanni, *Quintino e Settimo-Giovanni detto Alessio* fu Cesare, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	18793 Polizza combattenti	20 —	*Serafini* Giacomo fu Giovan-Battista, dom. in Cappella Maggiore (Treviso).	*Serafin* Giacomo fu Giovan-Battista, dom. come contro.
3.50 %	520889	465, 50	Müller *Battista* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Intra (Novara).	Müller *Giovanni Battista* di Carlo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	151252	15 —	*Buffagni* Giuseppe di Domenico, dom. in Reggio Emilia.	*Buffagni* Giuseppe di Domenico. dom. in Reggio Emilia.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 marzo 1932 Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2389)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 74.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 aprile 1932 - Anno X.

Francia	76.45	Oro	372.39
Svizzera	376.25	Belgrado	—
Londra	73.60	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.835	Albania (Franco oro)	—
Spagna	146 —	Norvegia	3.87
Belgio	2.715	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.606	Svezia	3.98
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.62	Danimarca	4 —
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	72.675
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	4.95	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.30	Consolidato 5 %	81.825
Dollaro Canadese	17.40	**Obblig. Venezie 3,50 %**	82.95

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Varianti al concorso bandito per posti di vice coadiutore aggiunto nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1931, n. 300, col quale fu indetto un concorso a cinque posti di vice coadiutore aggiunto nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni;

Decreta:

La prova scritta nel concorso per vice coadiutore aggiunto già fissata per il giorno 12 aprile 1932 col sopracitato decreto è rimandata al giorno 12 maggio 1932, alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via della Stamperia n. 8) il giorno 11 maggio 1932, nelle ore antimeridiane, per prendere notizia del locale dove si svolgerà la prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(2503)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 186 posti di notaio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365; 8 e seguenti del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a centottantasei posti di notaro, per le sedi indicate nell'elenco allegato al presente decreto, da assegnarsi, per ciascun distretto notarile, nella misura di due terzi per esame e di un terzo per titoli e cioè in complesso centoventicinque per esame e sessantuno per titoli.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso per esame, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio, a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precentemente la residenza o le residenze;

6° certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche. In caso diverso, questi debbono essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario deve esprimere il suo parere sull'attitudine dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno, oppure certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica. I concorrenti che abbiano conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato Impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8° estratto autentico del registro dei praticanti, rilasciato dal competente Consiglio notarile, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto alla data di chiusura del presente concorso la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; oppure la contromatrice del registro dei praticanti di cui all'articolo 99, n. 4, del citato Regio decreto. Nei casi di pratica abbreviata il concorrente dovrà produrre anche i documenti che l'hanno giustificata. I candidati notai, in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, potranno esibire un certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della competente Corte d'appello o dal Ministero della giustizia, dal quale risulti che il concorrente ha già superato l'esame di abilitazione al notariato o è stato dichiarato idoneo in esami di concorsi per la nomina a notaro, con l'indicazione del voto complessivo riportato (numeratore e denominatore);

9° fotografia, formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire tre con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente, in calce al foglio, dal pretore del mandamento dove l'aspirante risiede o da un Regio notaro. Il pretore o il notaro dovrà porre il bollo d'ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata;

10° documenti relativi a servizi e benemerenze militari;

11° tutti quegli altri documenti e titoli che il concorrente reputerà opportuno esibire;

12° quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200, stabilita dall'articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato gli esami di abilitazione o d'idoneità al notariato;

13° quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile distrettuale o sussidiario della somma di L. 100, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Non possono prender parte al concorso per esame coloro che, per due volte nei precedenti concorsi non abbiano conseguita l'idoneità senza che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame sostenuto con esito negativo.

A tale effetto si considerano riprovati anche coloro che si siano ritirati o siano stati espulsi durante una prova di esame dei concorsi predetti, ed in quelle sostenute non abbiano riportato almeno trenta punti per ciascuna prova e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso per titoli, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo da lire cinque al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cap., 10, 11 e 13 di cui al precedente articolo 2.

Al concorso per titoli possono prender parte soltanto coloro:

a) che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato anteriormente al 1° luglio 1913 (art. 167 lettere *a*) e *b*) della legge 16 febbraio 1913, n. 89);

b) che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato successivamente a tale data, ma prima della guerra, ed abbiano prestato servizio militare durante la guerra, purchè la durata del servizio predetto non sia stata inferiore di un anno (articolo 2 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579);

c) che abbiano superato l'esame di abilitazione al notariato nella sessione del gennaio 1920 od in quella immediatamente successiva e che, avuto riguardo alla data della loro iscrizione nel registro dei praticanti, hanno diritto a far retrodatare la conseguita idoneità al tempo, in tutto o in parte, in cui ebbero a prestare il servizio militare durante la guerra per la durata non minore di un anno (articoli 1 e 2 del decreto legge 2 maggio 1920, n. 601);

d) che siano invalidi di guerra ed abbiano superato l'esame di abilitazione o di idoneità al notariato (articolo 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312);

e) che abbiano esercitato funzioni di coadiutore permanente anteriormente al 1° luglio 1925, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza (articolo 5 della legge 6 agosto 1926, n. 1365).

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, nè per esame nè per titoli, coloro che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino iscritti nei ruoli dei notari in esercizio, o, in seguito a nomina conseguita, abbiano titolo di esserlo.

Non sono parimenti ammessi al concorso per esame coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto il 50° anno di età.

Tutti i documenti richiesti dai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere prodotti in originale, escluse le copie conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Gli invalidi di guerra, sia che prendano parte al concorso per esame che a quello per titoli, oltre i documenti indicati negli articoli 2 e 3, debbono produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra — Servizio di liquidazione pensioni dirette) in data posteriore a quella del presente decreto. L'ammissione al concorso degli invalidi di guerra è sempre subordinata all'esito della visita medica collegiale, alla quale dovranno eventualmente essere sottoposti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, sia per esame che per titoli, e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui

ai nn. 12 e 13 dell'articolo 2 debbono essere presentate sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il concorrente risiede.

Alle domande debbono essere allegati, senza cucitura, i documenti richiesti con un elenco dei medesimi, in carta libera, redatto in duplice esemplare. Nelle domande deve essere esattamente indicata la residenza del concorrente.

Art. 6.

L'aspirante che intenda partecipare contemporaneamente al concorso per esame ed a quello per titoli deve presentare due distinte domande ed allegare a quella per il concorso per esame tutti i documenti richiesti, facendone, nella domanda per il concorso per titoli, espresso richiamo. A ciascuna domanda sarà unita una distinta bolletta di quietanza delle L. 100 di cui al n. 13 dell'articolo 2 con l'indicazione del concorso al quale si riferisce.

Art. 7.

Il Ministro delibera sull'ammissione degli aspiranti al concorso dandone loro partecipazione individuale.

Art. 8.

L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principî dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 4, 5 e 6 luglio alle ore 9, nei locali che saranno all'uopo destinati.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intende superato se il concorrente abbia riportato almeno 30 punti in ciascun gruppo di materie e non meno di 105 punti nel complesso.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei comma precedenti.

Art. 11.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 12.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, dopo l'applicazione del precedente comma, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

Nel concorso per titoli i componenti la Commissione esaminatrice dispongono ciascuno di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituirà il punto definitivo col quale sarà collocato in graduatoria.

A parità di voti, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 12.

Art. 14.

Tanto la graduatoria dei vincitori del concorso per esame e dei dichiarati idonei, quanto quella dei classificati primi nel concorso per titoli — in numero doppio dei posti da assegnarsi — saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 15.

Entro 20 giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero in cui saranno pubblicate le graduatorie di cui al precedente articolo, i concorrenti ivi compresi dovranno far pervenire al procuratore del Re, al quale hanno presentato la domanda di ammissione al concorso, una dichiarazione nella quale indicheranno le sedi cui aspirano ed il relativo ordine di preferenza. Omettendosi tale dichiarazione, saranno applicabili le sanzioni previste nell'articolo 29, ultimo comma, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

I concorrenti per esame, entro il limite dei posti loro spettanti per ciascun distretto, hanno sui concorrenti per titoli la precedenza nella scelta della sede.

Roma, addì 3 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

ALLEGATO al decreto Ministeriale 3 aprile 1932.

Elenco delle sedi vacanti da assegnarsi per concorso per esame e per titoli.

CORTE D'APPELLO DI ANCONA.

Distretto notarile di *Ancona* (posti 1): Castelfidardo (da assegnarsi per titoli).

Distretto notarile di *Ascoli Piceno* (posti 5): Arquata del Tronto, Castignano, Force, Monterubbiano, Santa Vittoria in Matenano (da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di *Macerata* (posti 5): Cingoli, Loreto, Montefano, Morrovalle, Pollenza (da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di *Pesaro* (posti 2): Apecchio, Pennabilli (da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI AQUILA.

Distretto notarile di *Aquila* (posti 2): Calascio, Castel del Monte (da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Sulmona* (posti 3): Ateleta, Roccacasale, Villetta Barrea (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretti notarili riuniti di *Teramo* e *Pescara* (posti 7): Bellante, Castiglione Messer Raimondo, Cermignano, Città Sant'Angelo (posti 2), Civitella Casanova, Montorio al Vomeno (da assegnarsi 4 per esame e 3 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI BARI.

Distretto notarile di *Foggia* (posti 2): Celenza Valfortore, Cerignola (da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.

Distretto notarile di *Ferrara* (posti 4): Copparo, Ferrara, Migliarino, Poggio Renatico (da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Forlì* (posti 3): Cesena, Sarsina, Sogliano al Rubicone (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Modena* (posti 2): Cavezzo, Finale nell'Emilia (da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Ravenna* (posti 2): Cervia, Cotignola (da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.

Distretto notarile di *Bergamo* (posti 1) Adrara San Martino (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *Brescia* (posti 2): Bagolino, Collio (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *Cremona* (posti 1): Casalbuttano ed Uniti (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *Mantova* (posti 1): Canneto sull'Oglio (da assegnarsi per esame).

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI.

Distretti notarili riuniti di *Cagliari* e *Lanusei* (posti 4): Domus Novas, Fluminimaggiore, Pula, San Nicolò Gerrei (da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Oristano* (posti 3): Simax, Sorgono, Tonara (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretti notarili riuniti di *Sassari, Nuoro* e *Tempio Pausania* (posti 4): Dorgali, Oliena, Posada, Santa Teresa Gallura (da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO.

Distretto notarile di *Catanzaro* (posti 5): Casabona, Crucoli, Petronà, Santa Severina, Savelli (da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di *Cosenza* (posti 3): Aiello Calabro, Colosimi, Rose (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Gerace* (posti 7): Ardone, Bianco, Gerace Marina, Gerace Superiore, Grotteria, Palizzi, Siderno Marina (da assegnarsi 4 per esame e 3 per titoli).

Distretto notarile di *Rossano* (posti 3): Mandatoriccio, San Giorgio Albanese, Scala Coeli (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Vibo Valentia* (posti 1): Acquaro (da assegnarsi per esame).

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE.

Distretto notarile di *Arezzo* (posti 5): Bibbiena, Lucignano, Pieve Santo Stefano, Rassina (frazione di Castelfocognano), Subbiano (da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretti notari. riuniti di *Firenze* e *Pistoia* (posti 4): Cantagallo, Cireglio (fraz. di Pistoia), Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese (da assegnarsi 2 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di *Grosseto* (posti 1): Castiglione della Pescaia (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *Livorno* (posti 2): Marciana Marina, Rio nell'Elba (da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Lucca* (posti 1): Pescaglia (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *Pisa* (posti 2): Cascina, Castelfranco di Sotto (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *Siena* (posti 4): Casole d'Elsa, Chianciano, Pienza, San Gimignano (da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI GENOVA.

Distretto notarile di *La Spezia* (posti 2): Fosdinovo, Zeri (da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Massa* (posti 2): Carrara, Massa (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *San Remo* (posti 1): Airole (da assegnarsi per esame).

CORTE D'APPELLO DI MESSINA.

Distretto notarile di *Patti* (posti 3): Castel di Lucio, Piraino, San Fratello (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI MILANO.

Distretto notarile di *Sondrio* (posti 1): Ponte in Valtellina (da assegnarsi per esame).

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.

Distretto notarile di *Benevento* (posti 5): Anzano degli Irpini, Baselice, Greci, Monteleone di Puglia, Zungoli (da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di *Campobasso* (posti 5): Bagnoli del Trigno, Bonefro, Civitanova del Sannio, Duronia, Poggio Sannita (da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di *Salerno* (posti 3): Campora, Casaletto Spartano, Salento (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI POTENZA.

Distretto notarile di *Lagonegro* (posti 1): Rivello (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *Matera* (posti 3): Gorgoglione, San Mauro Forte, Tursi (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Melfi* (posti 3): Aquilonia, Forenza, Rapolla (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Potenza* (posti 5): Abriola, San Fele, Tolve, Trivigno, Vaglio di Basilicata (da assegnarsi 4 per esame e 1 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Distretto notarile di *Sciacca* (posti 1): Caltabellotta (da assegnarsi per esame)

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA.

Distretti notarili riuniti di *Caltanissetta* ed *Enna* (posti 1): Mazzarino (da assegnarsi per esame)

CORTE D'APPELLO DI ROMA.

Distretto notarile di *Rieti* (posti 3): Borgocollefegato, Cittareale, Pescorocchiano (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

Distretto notarile di *Perugia* (posti 2): Città di Castello, Deruta (da assegnarsi per esame).

CORTE D'APPELLO DI TORINO.

Distretto notarile di *Alessandria* (posti 3): Bassignano, San Sebastiano Curone, Spigno Monferrato (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Asti* (posti 4): Castello di Annone, Cocconato, Mombercelli, San Damiano d'Asti (da assegnarsi 2 per esame e 2 per titoli)

Distretto notarile di *Biella* (posti 1): Campiglia Cervo (da assegnarsi per esame).

Distretto notarile di *Cuneo* (posti 6): Diana d'Alba, Gaiola Maiola, Limone Piemonte, Monforte d'Alba, Pamparato, Saliceto (da assegnarsi 4 per esame e 2 per titoli).

Distretti notarili riuniti di *Ivrea* e *Aosta* (posti 3): Borgomasino, Pavone Canavese, Sale Castelnuovo (frazione di Castelnuovo Nigra) (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretti notarili riuniti di *Novara* e *Vercelli* (posti 4): Gozzano, Scopa, Sostegno, Valduggia (da assegnarsi 2 per esame e 2 per titoli).

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE.

Distretto notarile di *Gorizia* (posti 3): Aidussina, Circhina, Vipacco (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretti notarili riuniti di *Trieste* e *Capodistria* (posti 1): Senosecchia (da assegnarsi per esame).

Distretti notarili riuniti di *Udine* e *Tolmezzo* (posti 3): Arta, San Giorgio di Nogaro, Valvasone (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli)

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

Distretto notarile di *Belluno* (posti 4): Arsiè, Auronzo, Forno di Zoldo, Quero (da assegnarsi 3 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Padova* (posti 5): Castelbaldo, Stanghella, Tribano, Villa di Teolo (frazione di Teolo), Vo (da assegnarsi 4 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Rovigo* (posti 2): Castel Guglielmo, Occhiobello (da assegnarsi 1 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Treviso* (posti 3): Gajarine, Vedelago, Volpago del Montello (da assegnarsi 2 per esame e 1 per titoli).

Distretto notarile di *Verona* (posti 5): Badia Calavena, Malcesine, Minerbe, San Pietro in Cariano, Verona (da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

Distretto notarile di *Vicenza* (posti 5): Breganze, Enego, Montebello Vicentino, Nove San Giovanni Ilarione (da assegnarsi 3 per esame e 2 per titoli).

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI TRENTO.

Distretto notarile di *Bolzano* (posti 1): Marebbe (da assegnarsi per esame).

Roma, addì 3 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

(2502)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.